



Art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n.19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56, giusta revisione dell'accordo di concessione di finanziamento sottoscritta per accettazione in data 12/11/2024 (ex PNRR Misura M5C3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1.).



COMUNE DI FERRANDINA  
PROVINCIA DI MATERA



Oggetto:

## INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI FERRANDINA

Livello di definizione:

### PROGETTO ESECUTIVO

Aggiornamento ai sensi del Codice degli Appalti D. Lgs. 36/2023  
e al Prezzario Regione Basilicata OO.PP. 2024

Elaborato:

SCHEMA DI CONTRATTO

agg.:

tav.:

A.10

scala:

revisione:

data:

Ottobre 2024

Progettazione:

Ing. Antonio POPOLIZIO

RUP:

Ing. Antonio Mele

Spazio riservato all'ente



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FERRANDINA

(PROVINCIA DI MATERA)

Rep. n. ..../2024

OGGETTO: contratto pubblico per l'appalto dei lavori di "Riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale di Ferrandina" - Codice CUP E42F22000290006 - Codice CIG \_\_\_\_\_.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Ferrandina e nella Casa Comunale, avanti a me **Dott. Cosimo BASILE**, Segretario Generale del Comune di Ferrandina, autorizzato *ope legis* a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

Il Sig. **PANTONE ing. Marco**, nato a Ferrandina (MT) il 13.09.1964, Tecnico Comunale, residente a Ferrandina e domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, nella sua qualità di Responsabile dell'Area V-Lavori Pubblici e Patrimonio, il quale dichiara di agire ed intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ferrandina (C.F. - 80000550774), che legalmente rappresenta nella precitata qualità ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Sindacale n. 3 del 11/01/2024 prot. 655 del 21/01/2024 (in seguito denominato "Stazione appaltante").

Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_), e residente a \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ n° \_\_, il quale interviene nel presente

	atto nella sua di Legale Rappresentante dell'operatore economico	
	_____, (C.F. e P.IVA _____), domiciliato per la carica presso la	
	sede della stessa impresa in _____ (____) alla _____ n° __-, giusta	
	certificazione della C.C.I.A.A. di _____ numero REA _____ agli atti (in	
	seguito denominato "Contraente ").	
	I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personal-	
	mente certo per averli identificati, il primo mediante conoscenza diretta ed il	
	secondo a mezzo di carta d'identità n.____ del _____ rilasciata dal Co-	
	mune di _____ (____), rinunziano spontaneamente e con il mio consenso,	
	all'assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge no-	
	tarile.	
	<b>PREMESSO:</b>	
	- che per i lavori di <i>“Riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina</i>	
	<i>comunale di Ferrandina”</i> – Codice CUP: E42F22000290006, l'Amministrazione	
	Comunale, con delibera di G.C. n. ____del __/__/20__ esecutiva a norma di legge,	
	ha approvato il progetto esecutivo, aggiornato, redatto dall' Ing. Antonio	
	POPOLIZIO , progettista incaricato con Determinazione n. 32 -Area V-lavori	
	Pubblici e Patrimonio- del 19/04/2024, DSG n. 357del 22/04/2024, esecutiva	
	a norma di legge, per un importo complessivo di € 788.000,00, di cui	
	€ 640.063,67 per lavori a corpo, comprensivi di € 13.953,00 per oneri di sicu-	
	rezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 147.936,33 per somme a dispo-	
	sizione dell'Amministrazione;	
	- che, ai sensi dell'art.41 comma 14 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.,sono stati indivi-	
	duato i costi della manodopera in € 173.054,68 (centosettantamilacinquanta-	
	quattro/68), pari al 27,64% dei lavori a base d'asta di gara;	
	2	

	- che con il predetto atto deliberativo n. __/20__ si è stabilito di finanziare	
	l'intervento in parola nel modo seguente:	
	€ 750.000,00 a valere sulle risorse di cui l'art.1, comma 5, lettera e) del D.L.	
	n.19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56, giusta revisione	
	dell'accordo di concessione di finanziamento sottoscritta per accettazione in	
	data 12/11/2024 ( <i>ex PNRR Misura M5C3, Investimento 1, Linea di intervento</i>	
	<i>1.1.1</i> );	
	€ 38.000,00 con stanziamenti di bilancio comunale;	
	- che con il medesimo atto deliberativo n. __/20__ si stabiliva che la suddetta	
	somma di € 38.000,00, necessaria ai fini dell'aggiornamento del progetto ese-	
	cutivo, inizialmente finanziata con risorse proprie, sarà rimpinguata con le	
	eventuali economie rivenienti dai ribassi d'asta dell'intervento in parola e per-	
	tanto, con le risorse a valere sulle risorse di cui l'art.1, comma 5, lettera e) del	
	D.L. n.19 del 2 marzo 202 convertito con L. 29 aprile 2024, n.564;	
	- che il Direttore dei Lavori in data __/__/20__, prima dell'avvio della scelta del	
	contraente, ha redatto apposita attestazione dello stato dei luoghi ai sensi	
	dell'art.1 comma 2 lett. a) Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023;	
	- che con successiva Determinazione n. __- Area V Lavori Pubblici e Patrimo-	
	nio -del _____- DSG n. __ - del _____-, esecutiva ai sensi di legge, sono stati	
	stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 17, comma 1, del	
	D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000 , ed è stato, quindi, disposto	
	di aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblica-	
	zione di un bando di gara, che prevede l'invito di almeno cinque operatori	
	economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite	
		3

	elenchi di operatori economici, abilitati alla categoria OG11 con adeguata clas-	
	sifica, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs.23/2023 e s.m.i avvalen-	
	dosi del criterio minor prezzo, con offerta di ribasso sull'importo dei lavori ai	
	sensi dell'art.108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e di stipulare il relativo	
	contratto con determinazione del corrispettivo a corpo, come previsto all'art.	
	3 comma 1 lett. m) dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/23;	
	- che con il medesimo atto determinativo n. __/2024 -DSG n. __/20__, esecu-	
	tiva a norma di legge, è stata affidata alla <i>Stazione Unica Appaltante "SUA Pro-</i>	
	<i>vincia di MATERA" la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto in</i>	
	<i>ottemperanza all'art. 37 c.4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., giusta delibera di Con-</i>	
	<i>siglio Comunale n. 19 del 14 marzo 2016 e successivo rinnovo con delibera di</i>	
	<i>Consiglio Comunale n. 09 del 16 maggio 2019;</i>	
	- che con Determinazione Dirigenziale __ del __/__/20__ - DSG n. __ del	
	__/__/20__, esecutiva a norma di legge, a firma del Responsabile Servizio 8 del-	
	la sua Provincia di SUA Provincia di Matera, è stata approvata la documenta-	
	zione amministrativa di gara ed indetta, per l'affidamento dei lavori in oggetto,	
	una procedura di gara negoziata con il criterio del minor prezzo ed esclusione	
	automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto	
	degli artt. 50, comma 1, lett. c), 50, comma 4 e 54, comma 1, del D.Lgs.	
	36/2023 e s.m.i.;	
	- che con lettera di invito, predisposta e trasmessa tramite piattaforma di E-	
	Procurement, prot. n. _____in data __/__/2024, dalla Stazione Unica Appal-	
	tante "SUA Provincia di MATERA", in forza della convezione stipulata tra que-	
	sta Ente e la Provincia di Matera, la stessa ha proceduto ad invitare le ditte	
	selezionate alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del	

d.lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di *"Riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale di Ferrandina"*- Codice CUP: E42F22000290006, prevedendo un importo a base d'asta di € 640.063,67

- che il giorno\_\_\_\_\_, come risulta dal verbale di gara redatto dalla "SUA Provincia di Matera" -*acquisito al protocollo Comunale con il n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/20\_\_*-, ad esito della procedura di gara, è stata formulata proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico \_\_\_\_\_ che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per € \_\_\_\_\_ al netto dell'IVA compresi gli oneri per la sicurezza di € 13.953,00, oltre IVA al 10,00%, per complessivi € \_\_\_\_\_ (il contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza interna o aziendale e i costi della manodopera richiesti ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta);

- che nei confronti dall'operatore economico aggiudicatario \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_), la SUA Provincia di Matera ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 36/2023 con esito positivo, giusta documentazione trasmessa dalla stessa a mezzo PEC il \_\_/\_\_/2\_\_ - *acquisto al protocollo comunale con il n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_*.

- che con Determinazione n. \_\_ -Area V-lavori Pubblici e Patrimonio- del \_\_/\_\_/20\_\_, DSG n. \_\_ del \_\_/\_\_/20\_\_, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, l'appalto è stato aggiudicato al precitato

	operatore economico contraente, per l'importo di € _____, alle condi-	
	zioni di seguito descritte;	
	- che le risultanze della gara e la relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli	
	oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art.111 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.,	
	sono state pubblicate attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement	
	del SUA Provincia di Matera, raggiungibile al link _____;	
	- che la comunicazione di cui all'art. 90 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023	
	e s.m.i., è stata inoltrata a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta	
	ammessa e agli eventuali esclusi con note PEC n.____ in data _____;	
	- che ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., i termini dilatorii, previsti	
	dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affi-	
	damenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;	
	- che, ai sensi dell'art. 53 c.4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i , la compagnia assicura-	
	trice " _____ " – con sede legale alla Via _____, n. ____ - CAP. ____ ____ – si è	
	costituita fideiussione con polizza n° _____, emessa in data _____,	
	nell'interesse del contraente ed a favore del comune di Ferrandina, agli effetti	
	e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto as-	
	sunte dall'appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale	
	inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme	
	pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,	
	salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Con tale	
	garanzia fideiussoria la compagnia " _____ " si riterrà obbligata in solido	
	con il contraente esecutore fino all'approvazione del certificato di Regolare	
	Esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare	
	l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante	

e senza alcuna riserva;

-che nei confronti del rappresentante del contraente Sig \_\_\_\_\_, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui agli artt. 94 e 65 del D.Lgs. 36/2023.

- (se del caso) che l'operatore economico contraente risulta regolarmente iscritta nella WHITE LIST della Banca dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno-UTG di \_\_\_\_\_;

- (se del caso) che l'iscrizione negli elenchi prefettizi tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;

-che il Sig. \_\_\_\_\_, nella summenzionata qualità, in data \_\_\_\_\_ (prot. ....) ha dichiarato che per le cariche rivestite nei propri confronti e nei confronti della società sopracitata non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e , di non essere a conoscenza di cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-che il Direttore dei Lavori e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di can-

tierabilità in data \_\_/\_\_/20\_\_ ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) Allegato II.14

del D. Lgs. 36/2023, depositato in atti;

- che il Responsabile del Settore con la stipula del presente atto attesta
l'avvenuta verifica positiva di ogni condizione di legge che ne consente la sot-
toscrizione.

### TUTTO CIÒ' PREMESSO:



	i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la prece-	
	dente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto, convengono e stipulano quanto segue:	
	<b>ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO</b>	
	1) Il comune di Ferrandina, in forza della Determinazione n. ____ -Area V-lavori	
	Pubblici e Patrimonio- del __/__/20__, DSG n. __ del __/__/2024, nella persona	
	del Responsabile dell'Area ing. Marco PANTONE affida al contraente	
	_____ e per essa al costituito Sig. _____, che accetta, l'appalto dei	
	lavori di <i>"Riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale</i>	
	<i>di Ferrandina"</i> – Codice CUP: E42F22000290006 – Codice CIG _____,	
	da eseguirsi in Ferrandina (MT).	
	2) Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel	
	presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del pro-	
	getto esecutivo approvato D.G.C. n. __ del __/__/20__, esecutiva ai sensi di leg-	
	ge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appalta-	
	tore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al d.lgs.	
	36/2023 e s.m.i., nonché di quelle contenute nella parte ancora in vigore del	
	D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.	
	3) Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: il Codice identifica-	
	tivo della gara (CIG) relativo all'intervento è _____; il Codice Unico di Pro-	
	getto (CUP) dell'intervento è: <i>E42F22000290006</i> .	
	<b>ART. 2- IMPORTO DEL CONTRATTO</b>	
	1) L'importo del contratto ammonta ad €. _____ (euro _____/__) com-	
	preso gli oneri per la sicurezza pari ad €. 13.953,00 (euro tredicimilannovecen-	
	tocinquantatre/00) oltre IVA al 10,00% per complessivi €. _____ (euro	
	8	

	_____/_-);	
	2) Il contratto è stipulato <b>a corpo con offerta ad unico ribasso.</b>	
	3) L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.	
	4) Ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., visto l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, questa stazione appaltante può procedere alla revisione dei prezzi qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati superiore al 5 per cento rispetto al prezzo dell'importo complessivo. L'appaltatore, in questo caso ha diritto ad un adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all' 80 per cento di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente comma si utilizzano:	
	✓ nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;	
	✓ le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;	
	✓ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza	
		9

	della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i rela-	
	tivi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle	
	procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata	
	disponibile.	
	5) Per i gruppi di lavorazioni omogenee in cui si suddivide il progetto si ri-	
	manda all'articolo 1.4 del CSA .	
	<b>ART. 3 – CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE</b>	
	1) Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato	
	dei luoghi verificando:	
	✓ l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le	
	indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;	
	✓ l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti ri-	
	spetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto	
	medesimo.	
	L'attività è stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo tra-	
	smesso al RUP.	
	2) La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte	
	del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'al-	
	legato II.14 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., non oltre 45 (quarantacinque) giorni	
	dalla data di stipula del contratto.	
	3) Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il	
	giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché	
	delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il trac-	
	ciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.	
	10	

	4) Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono ap-	
	posito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine	
	per il completamento dei lavori. Il verbale contiene:	
	✓ le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni ese-	
	guite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sa-	
	gome e capisaldi;	
	✓ l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mez-	
	zi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione	
	e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a dispo-	
	sizione dell'esecutore stesso;	
	✓ la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da per-	
	sone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire	
	l'avvio e la prosecuzione dei lavori.	
	5) Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla	
	verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a	
	cura della stazione appaltante.	
	6) L'esecutore dà inizio ai lavori entro giorni <b>10 (dieci)</b> dalla data del verbale	
	di consegna e si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro	
	il termine di giorni <b>120 (centoventi)</b> naturali e consecutivi dalla data del ver-	
	bale di consegna dei lavori.	
	7) Mancata consegna	
	✓ Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto	
	esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce	
	immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze	
		11

	riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del	
	progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedi-	
	menti da adottare.	
	✓ Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza	
	giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di	
	consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data	
	della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la	
	cauzione.	
	✓ La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltan-	
	te ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.	
	– Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso	
	delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in mi-	
	sura non superiore alle percentuali riportate all'art. 3 comma 12	
	dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (1,00% per la parte	
	dell'importo fino a 258.000 euro-0,50% per l'eccedenza fino all'impor-	
	to netto dell'appalto.	
	La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a	
	pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunica-	
	zione di accoglimento dell'istanza recesso ed è formulata a pena di decadenza	
	mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare	
	nel registro di contabilità.	
	Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla <b>consegna tardiva</b> dei	
	lavori, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari	
	all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione me-	
	dia giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato	
	12	

	dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna	
	dei lavori.	
	8) Sospensione	
	Avvenuta la consegna, la stazione appaltante può sospendere i lavori per ra-	
	gioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di	
	60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la riso-	
	luzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa	
	imputabile alla stazione appaltante.	
	9) Consegna parziale	
	Il direttore dei lavori provvede alla <b>consegna parziale</b> dei lavori nei casi di	
	temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio	
	con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori. Al ri-	
	guardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere	
	riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la rea-	
	lizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.	
	Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati	
	realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla	
	sospensione dei lavori.	
	10) Nel caso di <b>consegna d'urgenza</b> , il verbale di consegna indica, altresì, le	
	lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere	
	provvisoriale.	
	<b>ART. 4 – PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI -</b>	
	<b>CRONOPROGRAMMA</b>	
	Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore presenta alla stazione appaltante un	
		13

	programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'al-	
	legato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale	
	sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecu-	
	zione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei	
	lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certifica-	
	ti di pagamento.	
	<b>ART. 5 – ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI</b>	
	1) La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento,	
	nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore	
	dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a	
	lavori. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del	
	d.lgs. 36/2023.	
	2) Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e ammini-	
	strativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispet-	
	to delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano ese-	
	guiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di inter-	
	venti particolarmente complessi, può essere supportato da un ufficio di dire-	
	zione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e del-	
	la supervisione delle relative attività. Interloquisce, inoltre, in via esclusiva	
	con l'esecutore cui impartisce <i>ordini di servizio</i> riguardo agli aspetti tecnici ed	
	economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle	
	disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.	
	3) Nel dettaglio, il direttore dei lavori:	
	✓ prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione	
	sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli	
	14	

	immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabi-	
	lità del progetto;	
	✓ consegna i lavori, accertata l'idoneità dei luoghi, nelle modalità previste	
	dall'articolo <u>Consegna dei lavori</u> ;	
	✓ provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in	
	caso contrario, emette motivato rifiuto;	
	✓ impartisce gli ordini di servizio all'esecutore per fornirgli istruzioni relati-	
	ve agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono co-	
	municate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite;	
	✓ accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenu-	
	to nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessa-	
	ria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio	
	sismico;	
	✓ accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le	
	certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative	
	a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai re-	
	quisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei	
	consumi della pubblica amministrazione;	
	✓ verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore	
	e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in	
	materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;	
	✓ controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel	
	cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente detta-	
	gliati nel programma di esecuzione dei lavori ( <i>quando si utilizzano i metodi</i>	
		15



	<i>e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni);</i>	
✓	dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP ( <i>quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del D.lgs.36/2023, il direttore dei lavori si avvale di</i>	
	<i>modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale);</i>	
✓	verifica, con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. Il direttore dei lavori registra le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP l'eventuale inosservanza;	
✓	supporta il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;	
✓	controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per l'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a	

	contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria	
	per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;	
	✓ compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redige processo verbale alla presenza dell'esecutore per determinare l'eventuale indennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;	
	✓ fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;	
	✓ determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto in contraddittorio con l'esecutore;	
	✓ rilascia gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;	
	✓ procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con l'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all'esecutore);	
	✓ verifica periodicamente la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati ( <i>quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023, il direttore dei</i>	
		17

	<i>lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati</i>	
	<i>nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo);</i>	
	✓ gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relati-	
	va disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato	
	d'appalto;	
	✓ fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assi-	
	stendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, pre-	
	vio esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli	
	impianti;	
	✓ svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	
	(CSE), se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla si-	
	curezza;	
	✓ quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e	
	all'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023, il coordinatore dei flussi informativi as-	
	sicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi	
	all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore	
	dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei	
	dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione	
	informativa digitale;	
	✓ controlla la spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, compilando i	
	documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavora-	
	zioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabi-	
	lità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individua-	
	re il progredire della spesa.	
	<b>ART. 6 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI</b>	



	✓ le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;	
	✓ le relazioni indirizzate al RUP;	
	✓ i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;	
	✓ le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;	
	✓ le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;	
	b) I <b>libretti di misura</b> delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.	
	c) Il <b>registro di contabilità</b> è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.	
	d) Lo <b>stato di avanzamento lavori (SAL)</b> riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità e rilasciato nei termini e modalità indicati nella	



	<b>Lavori a Corpo</b>	
	Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, per ogni gruppo di ca-	
	tegorie ritenute omogenee, all'articolo 1.4 del C.S.A. <i>"Individuazione delle cate-</i>	
	<i>gorie omogenee dei lavori "</i> è riportato il relativo importo riferita all'ammonta-	
	re complessivo dell'intervento.	
	Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo	
	dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determina-	
	ti sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali vie-	
	ne contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.	
	<b>ART. 7 – MODIFICHE DEL CONTRATTO</b>	
	1) Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., viene	
	modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:	
	a) le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei docu-	
	menti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);	
	b) si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale	
	per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi	
	economici o tecnici, o comportamenti notevoli disagi o un incremento dei costi	
	per la stazione appaltante – <i>in questo caso il contratto può essere modificato</i>	
	<i>solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto inizia-</i>	
	<i>le (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più mo-</i>	
	<i>difiche successive);</i>	
	c) si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circo-	
	stanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate varianti	
	in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legi-	
	slative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti	

	preposti alla tutela di interessi rilevanti – <i>in questo caso il contratto può es-</i>	
	<i>sere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del</i>	
	<i>contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel</i>	
	<i>caso di più modifiche successive);</i>	
	d) un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:	
	✓ modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario	
	previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;	
	✓ successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali crite-	
	ri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristruttura-	
	zioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modi-	
	fiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione	
	del codice (salvo art. 124 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.);	
	✓ assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione	
	appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.	
	Varianti al contratto potranno essere ammesse se il valore della modifica è al	
	di sotto di entrambi i seguenti valori:	
	a) le soglie fissate all'articolo 14 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;	
	b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.	
	2) Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto	
	dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad	
	una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'o-	
	perazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.	
	3) Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzio-	
	ne delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la	
		23



	stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni	
	alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può	
	far valere la risoluzione del contratto.	
	4) Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e	
	nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano	
	previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifi-	
	ca, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a	
	formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3	
	mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragio-	
	nevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento	
	del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione	
	dell'obbligo di rinegoziazione.	
	5) Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'o-	
	pera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della	
	variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del co-	
	dice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione	
	delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14 del	
	codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c.	
	13 del codice.	
	6) Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allega-	
	to II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non pre-	
	viste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo	
	contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle	
	lavorazioni o materiali sono valutati:	
	✓ desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 d.lgs. 36/2023 e s.m.i., ove esi-	

	stenti;	
✓	ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a	
	riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti	
	alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il	
	direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.	
	Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme pre-	
	viste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità	
	dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.	
	Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la sta-	
	zione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la sommini-	
	strazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella con-	
	tabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si inten-	
	dono definitivamente accettati.	
	<b>ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	1) La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo,	
	se ricorre una delle seguenti condizioni:	
	a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs.	
	36/2023;	
	b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi	
	nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel	
	caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;	
	c) modifiche non rientranti nell'art. 120 comma 2 e 3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.	
	nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto ini-	
	ziale;	
		25

	d) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del	
	d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;	
	e) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte	
	di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258	
	TFUE.	
	f) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a cau-	
	sa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	g) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di preven-	
	zione.	
	2) Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle	
	obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la	
	buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accerta-	
	to il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appalta-	
	tore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:	
	✓ invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti ne-	
	cessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo	
	può essere riconosciuto all'appaltatore;	
	✓ formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a	
	quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle	
	sue controdeduzioni al RUP;	
	Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scadu-	
	to il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su	
	proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del co-	
	dice.	
	Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il	

	RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione	
	dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, mac-	
	chine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.	
	L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di	
	accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto	
	eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto	
	previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è	
	altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consi-	
	stenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie	
	di variante.	
	3) In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appal-	
	tatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per	
	l'esecuzione delle prestazioni.	
	Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora	
	l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione	
	appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore,	
	fermo restando il pagamento delle <u>penali</u> .	
	A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:	
	✓ al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei	
	casi a) e b);	
	✓ al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti de-	
	curtato:	
	– degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;	
	– e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il	
		27

	nuovo affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che l'af-	
	fidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario	
	aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).	
	4)Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già	
	allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine	
	assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la	
	stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi	
	oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o	
	d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombe-	
	ro delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può deposi-	
	tare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideius-	
	sione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le	
	modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di	
	agire per il risarcimento dei danni.	
	<b>ART. 9 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI</b>	
	1) Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., sul valore del	
	contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari	
	al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni	
	dall'effettivo inizio dei lavori.	
	2) L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via	
	d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. è subordi-	
	nata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di impor-	
	to garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di	
	legge, maggiorato altresì del tasso di interesse legale applicato al periodo ne-	
	cessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei	

	lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sen-	
	si dell'art. 106 c. 3 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., o assicurative, autorizzate alla	
	copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai	
	requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva atti-	
	vità. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari	
	iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'arti. 106 del d.lgs.	
	385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono	
	sottoposti a revisione contabile.	
	3) La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile	
	telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piatta-	
	forme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-	
	ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019,	
	conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui	
	all'art. 26 c. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.	
	4) L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel	
	corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione	
	da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione,	
	con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per	
	ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite	
	sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della	
	anticipazione.	
	5) Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono	
	effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo	
	che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comun-	
		29

	que non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla	
	natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.	
	6) Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei	
	termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza	
	indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comu-	
	nica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo	
	dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazio-	
	ne dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.	
	7) In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle	
	dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per	
	l'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contradditto-	
	rio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo tra-	
	smette immediatamente al RUP.	
	8) I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi	
	dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termi-	
	ne non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva	
	dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla sta-	
	zione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al	
	momento dell'adozione del certificato di pagamento.	
	9) Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito	
	positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a	
	7 giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel	
	termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia	
	concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e pur-	
	ché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o	
	30	

	da talune sue caratteristiche.	
	10) Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.	
	11) In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002.	
	12) Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del D.lgs.36/2023 e s.m.i., assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.	
	13) Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del D.lgs.36/2023 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello <b>0,50%</b> ; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contribu-	
		31



	tiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il	
	RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a	
	provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formal-	
	mente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra	
	assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai	
	lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme	
	dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappalta-	
	tore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.	
	14) L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni	
	qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,	
	raggiunga l'importo di <b>€ 125.000,00 (euro centoventicinquemila)</b> . Il certifi-	
	cato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'am-	
	montare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.	
	15) Il pagamento della rata di saldo avverrà solo previa acquisizione	
	dell'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera (cd. DURC di	
	congruità) ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021 art. 4 comma2.	
	L'attestazione, rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente compe-	
	tente, deve essere richiesta direttamente dall'impresa affidataria e dalle im-	
	prese subappaltatrici e deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante in oc-	
	casione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori.	
	<b>ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA</b>	
	<b>TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	
	1) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimen-	
	ti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di	

	tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in rela-	
	zione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero	
	altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai	
	fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti	
	dedicati. Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sotto-	
	scritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati	
	all'intervento.	
	2) L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla sta-	
	zione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Pro-	
	vincia di Matera, della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il	
	mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di	
	risoluzione del contratto.	
	<b>ART. 11 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI E PREMI DI</b>	
	<b>ACCELERAZIONE</b>	
	1) Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono	
	penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte	
	dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto	
	all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.	
	2) Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura	
	giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale,	
	da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non	
	possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare	
		33

	netto contrattuale.	
	3) I lavori devono avere inizio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula	
	del presente contratto.	
	4) Il tempo per l'esecuzione è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e con-	
	secutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigen-	
	ti disposizioni normative.	
	5) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle	
	opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all' 1 per	
	mille (euro uno ogni mille) dell'importo netto di contratto corrispondente a	
	€ ____ (euro ____ / ____).	
	6) Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni paga-	
	mento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di	
	ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in	
	sede di collaudo finale.	
	7) Non è previsto un premio di accelerazione se l'ultimazione dei lavori avvie-	
	ne in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente.	
	<b>ART. 12 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI</b>	
	1) È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs.	
	36/2023:	
	✓ quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al mo-	
	mento della stipulazione del contratto e che impediscono in via tempora-	
	nea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori	
	compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;	
	✓ per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.	
	2) Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'in-	

	tervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospen-	
	sione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 - riportando:	
	✓ le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;	
	✓ lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane	
	interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della	
	sua ultimazione senza eccessivi oneri;	
	✓ la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in can-	
	tiere al momento della sospensione.	
	La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.	
	3) Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecu-	
	zione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una	
	sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 c.13 del	
	d.lgs. 36/2023.	
	In questo di sospensione maggiori di 1/4 o maggiori di 6 mesi della durata	
	complessiva prevista per l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione	
	del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore	
	ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della	
	sospensione oltre i termini suddetti.	
	4) Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei	
	lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposi-	
	zione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei	
	lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine	
	contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno de-	
	terminato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora di-	
		35

	sposto la ripresa dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.	
	5) Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dando atto in apposito verbale.	
	6) Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.	
	7) Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del D.Lgs36/2023.	
	8) L'esecutore termina i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto	

	né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla sta-	
	zione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il	
	maggior tempo impiegato.	
	9) L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i	
	lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo	
	rispetto alla scadenza del termine contrattuale.	
	Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sen-	
	tito il direttore dei lavori.	
	<b>ART. 13 - DANNI DI FORZA MAGGIORE</b>	
	L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se	
	non in caso fortuito o di forza maggiore.	
	Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al diret-	
	tore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro	
	cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto	
	all'indennizzo.	
	Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto	
	l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla pre-	
	senza di quest'ultimo.	
	Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso l	
	colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.	
	<b>ART. 14 - CAUZIONI E GARANZIE</b>	
	1) A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il	
	contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 53 comma 4 del	
	D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. richiamata in premessa, per l'importo di €._____.	
		37

	2) Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del Contraente,	
	la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al	
	comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere,	
	ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricosti-	
	tuzione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Responsabile del proget-	
	to.	
	3) La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8	
	del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	
	4) È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per	
	quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che	
	essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle	
	attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al	
	riguardo. Il contraente produce, in relazione a quanto precede, polizza assicu-	
	rativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi	
	dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., emessa in data _____ con	
	il - n°_____, - dalla compagnia assicuratrice “_____” - con sede legale	
	alla Via _____, n. __ - _____ -, per un importo garantito pari all’importo	
	netto di contratto corrispondente a €. _____ (euro _____)	
	così come previsto nella lettera d’invito e/o nel capitolato speciale d’appalto, a	
	garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed € 632.289,13	
	(euro seicentotrentaduemiladuecentoottantanove/13) per quanto attiene la	
	responsabilità civile verso terzi.	
	<b>ART. 15 - SUBAPPALTO</b>	
	1) L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di	
	cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla	

Stazione appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; **pertanto le lavorazioni afferenti la categoria prevalente del presente affidamento non possono essere subappaltate oltre il limite del 49,99%.** Ciò in ragione dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. Per le medesime ragioni, le lavorazioni afferenti la categoria prevalente non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. *Questa stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui gli operatori economici subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.*

2) Le Categorie scorporabili possono essere subappaltate integralmente.



	3) Per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie	
	scorporabili non è ammesso il cosiddetto “subappalto a cascata” in ragione di	
	quanto riportato al precedente punto 1).	
	4) I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i	
	lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante	
	purché:	
	a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da	
	eseguire;	
	b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del	
	Titolo IV della Parte V del Libro di cui al D.Lgs. 36/2023	
	c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero	
	i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappal-	
	tare;	
	5) L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti	
	della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto	
	di subappalto.	
	6) L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli	
	obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n.	
	276/2003.	
	<b>ART. 16 - PIANI DI SICUREZZA</b>	
	1) Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di preven-	
	zione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e	
	s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chia-	
	mato ad operare.	
	2) Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme	

	vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in	
	materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la	
	sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
	<b>ART. 17 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI</b>	
	1) Il contraente è obbligato:	
	- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e	
	concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il set-	
	tore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato	
	dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più	
	rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia	
	strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione	
	svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;	
	- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,	
	assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;	
	- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.	
	<b>ART. 18 – SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO</b>	
	1) Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avve-	
	nuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consi-	
	stenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di	
	ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme	
	all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle pe-	
	nali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per	
	l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola	
	entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.	
		41

	2) Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato,	
	secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14	
	del d.lgs. 36/2023. Il collaudo rappresenta l'attività di verifica finale dei lavori	
	ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economi-	
	che e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tem-	
	pi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte	
	le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.	
	3) Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che:	
	✓ l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:	
	– il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;	
	– le eventuali perizie di variante;	
	– il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamen-	
	te approvati;	
	✓ i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corri-	
	spondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni,	
	forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e del-	
	le provviste;	
	✓ le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state esple-	
	tate tempestivamente e diligentemente.	
	In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non	
	sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte	
	nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti	
	dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.	
	4) Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di col-	
	laudo attestante la collaudabilità dell'opera.	

	5) Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti all'articolo 28 dell' Allegato II.14 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'116 comma 7 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si darà	
	luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori ed è confermato dal responsabile unico del progetto.	
	<b>ART. 19 -CONTROVERSIE</b>	
	Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario. Il Foro competente ed esclusivo è quello di Matera (MT).	
	<b>ART. 20 - ONERI DIVERSI</b>	
	- Il contraente si obbliga	
	- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;	
	- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.	
	<b>ART. 21 - NORME FINALI</b>	
	Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i	
		43

	benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i. e la regi-	
	strazione in misura fissa ai sensi del DPR 131/86;	
	Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con	
	modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il	
	software UniMod. Il contratto sarà prodotto all'agenzia dell'Entrate tramite la	
	piattaforma Sister.	
	In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabi-	
	le quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.	
	<b>ART. 22 - ALLEGATI</b>	
	1) I seguenti documenti, debitamente sottoscritti dalle parti, anche se non ma-	
	terialmente allegati al presente contratto ne formano parte integrante e so-	
	stanziale:	
	<b>Allegato (A) : A.00 - ELENCO ELABORATI</b>	
	<b>Allegato (B) : A.01 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>	
	<b>Allegato (C) : A.02 - ELENCO PREZZI UNITARI</b>	
	<b>Allegato (D) : A.03 - ANALISI NUOVI PREZZI</b>	
	<b>Allegato (E) : A.04 - STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA</b>	
	<b>Allegato (F) : A.05 - COSTI DELLA SICUREZZA</b>	
	<b>Allegato (G) : A.06 - QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>	
	<b>Allegato (H) : A.07 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO</b>	
	<b>Allegato (I) : A.08 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>	
	<b>Allegato (L) : A.09 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</b>	
	<b>Allegato (M) : A.10 - SCHEMA DI CONTRATTO</b>	
	<b>Allegato (N) : A.11 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA</b>	
	<b>Allegato (O) : R.01 - RELAZIONE TECNICA GENERALE</b>	
	44	

	<b>Allegato   (P) : R.02 - RELAZIONE TECNICA GENERALE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE</b>	
	<b>Allegato   (Q) : R.03 - CALCOLO FABBISOGNO AMBIENTI</b>	
	<b>Allegato   (R) : R.04 - LEGGE 10</b>	
	<b>Allegato   (S) : R.05 - DISTINTA INFISSI</b>	
	<b>Allegato   (T) : R.06 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO</b>	
	<b>Allegato   (U) : R.07 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>	
	<b>Allegato   (V) : R.08 - APE ANTE E POST INTERVENTO</b>	
	<b>Allegato   (Z) : R.09 - RELAZIONE CAM</b>	
	<b>Allegato   (Y) : R.10 – RELAZIONE DI CALCOLO E VERIFICHE STRUTTURALI MURO DI SOSTEGNO</b>	
	<b>Tavola     (01) : TA.01 - INQUADRAMENTO GENERALE</b>	
	<b>Tavola     (02) : TA.02 - STATO DI FATTO</b>	
	<b>Tavola     (03) : TA.03 - TAVOLA SINOTTICA DEGLI INTERVENTI</b>	
	<b>Tavola     (04) : TA.04 - CARPENTERIA RAMPA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI</b>	
	<b>Tavola     (05) : TA.05 -PERCORSI DI ESODO ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA</b>	
	<b>Tavola     (06) : TA.06 – IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE</b>	
	<b>Tavola     (07) : TI.01 - RICAMBIO ARIA SPOGLIATOI</b>	
	<b>Tavola     (08) : TI.02 - IMPIANTO IDRONICO SPOGLIATOI</b>	
	<b>Tavola     (09) : TI.03 - IMPIANTO AERAULICO PISCINA</b>	
	<b>Tavola     (10) : TI.04 - IMPIANTO CENTRALE PRODUZIONE ACS</b>	
	<b>Tavola     (11) : TI.05 - CENTRALE TECNICA RISCALDAMENTO AMBIENTI</b>	
	<b>Tavola     (12) : TI.06 - INDICAZIONE DEGLI ISOLAMENTI</b>	
	<b>Tavola     (13) : TE.01 - IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE</b>	
	45	

	<b>Tavola (14) : TE.02 - QUADRI ELETTRICI E SCHEMI UNIFILARI</b>	
	<b>Tavola (15) : TE.03 - LAYOUT IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>	
	<b>Tavola (16) : TE.04 - SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>	
	<b>Le polizze di garanzia;</b>	
	2) L'appalto viene concesso dal Comune di Ferrandina ed accettato dal Contraente sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui ai seguenti ulteriori documenti: Piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore; Lettera di invito.	
	3) Tutti i suddetti documenti e Piani di Sicurezza, menzionati nel presente articolo, unitamente alla citata deliberazione di G.C. n.____/____, sottoscritti dalle parti per integrale conoscenza ed accettazione, sono depositati agli atti dell'Ente in quanto necessari all'esecuzione dell'opera.	
	4) Le parti mi dichiarano di conoscere il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, adottato con D.M. LL. PP. n. 145 del 19/04/2000 per la parte applicabile, e D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..	
	<b>ART. 23 – INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI</b>	
	L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
	<b>ART. 24 – NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELL'APPALTATORE</b>	
	L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del	
	46	

	codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ferrandina, che di-	
	chiara di conoscere per averne ricevuto copia dinanzi a me in data odierna,	
	approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2012. La violazione degli	
	obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di	
	risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la	
	stessa sia ritenuta grave.	
	<b>ART. 25 - PATTO D'INTEGRITA'</b>	
	L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del	
	patto d'integrità, approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 11.04.2019, che	
	dichiara di conoscere per essere allegato al presente contratto. La violazione	
	degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà	
	di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la	
	stessa sia ritenuta grave.	
	<b>ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
	Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 ed in relazione	
	alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone	
	e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto	
	segue.	
	Finalità del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e	
	per il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio	
	di cui all'oggetto del contratto.	
	Modalità del Trattamento: Le modalità con le quali verranno trattati i dati	
	personali contemplano in dettaglio le seguenti operazioni: trattamento	
	informatico.	
		47



	Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è	
	obbligatorio.	
	Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno saranno	
	comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti	
	pubblici e del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il	
	Comune di Ferrandina, in persona del legale rappresentante Sindaco pro	
	tempore.	
	Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del	
	Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679),	
	l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come	
	Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che gli vengono o gli	
	verranno consegnati dall'amministrazione comunale in relazione alla fase di	
	esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.	
	Il titolare del trattamento si impegna a fornire tutte le informazioni e i dati	
	necessari all'espletamento del servizio affidato, in forma integrale e idonea al	
	successivo trattamento.	
	Come Responsabile esterno, l'aggiudicatario-appaltatore tratterà i Dati	
	Personali ricevuti per quanto strettamente necessario all'esecuzione del	
	contratto.	
	L'operatore economico aggiudicatario-appaltatore nell'esecuzione del	
	contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile esterno del	
	trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte	
	le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs.	
	196/2003), come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018, anche con	

	riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per	
	prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.	
	L'amministrazione comunale raccomanda in particolare all'aggiudicatario-	
	appaltatore l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche	
	amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017,	
	pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i	
	parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa	
	diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di	
	risoluzione del presente contratto.	
	In ogni caso, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di	
	mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e	
	giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione	
	dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in	
	alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a	
	qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	
	all'esecuzione del contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla	
	cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.	
	Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al	
	capitolato speciale d'appalto - che viene allegato al presente avviso per farne	
	parte integrante e sostanziale - ed alle disposizioni legislative e regolamentari	
	vigenti in materia.	
	Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in	
	modalità elettronica, è stato redatto da me Segretario Comunale con l'ausilio	
	di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti	
		49



	<b>COMUNE DI FERRANDINA</b>	
	Provincia di Matera	
	<b>PATTO DI INTEGRITÀ</b>	
	<b>(art. 1 co. 17 legge 190/2012)</b>	
	Il Comune di Ferrandina in persona del Responsabile dell'Area	
	<b>E</b>	
	L'Operatore Economico, come sopra generalizzato	
	<b>Premesso che:</b>	
	- il settore dei “contratti pubblici” è, per sua stessa natura e caratterizzazione,	
	uno dei maggiormente sottoposti alle ingerenze ed alle pressioni della	
	criminalità comune ed organizzata, da sempre fortemente collegate a	
	fenomeni corruttivi e di cattiva gestione della cosa pubblica; risulta	
	indispensabile, pertanto, che gli attori operanti in tale settore si impegnino ad	
	un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi alla violazione	
	dei fondamentali canoni di giustizia posti a presidio dell'ambito di	
	riferimento;	
	- come sancito anche dai più importanti e recenti pronunciamenti	
	giurisprudenziali, ancor prima che alla corretta esecuzione del contratto	
	pubblico, è opportuno indirizzare le condotte delle parti coinvolte ai valori di	
	reciproca lealtà e correttezza;	
	- è pertanto essenziale che all'attività prevista ed operante su di un piano	
	normativo quale quello attinto dalle disposizioni della L. n. 190/2012, si	
	affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa, facente	
	leva su strumenti di carattere pattizio volti a responsabilizzare in uno gli	
		51

	operatori economici ed i dipendenti pubblici nonché a rafforzare gli impegni	
	alla legalità, correttezza e trasparenza mediante strumenti di salvaguardia ad	
	effetti sanzionatori, destinati a trovare applicazione nelle ipotesi di violazione	
	degli obblighi assunti dai contraenti;	
	- la centralità del sistema legato alla pubblica contrattazione nelle strategie di	
	contrasto alla corruzione in chiave preventiva è stata rimarcata da un primo	
	protocollo d'intesa siglato il 28 Maggio 2015 tra l'ANAC e la Corte dei Conti	
	con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione inter-istituzionale e vieppiù	
	implementata da un nuovo protocollo d'intesa relativo ai contratti secretati di	
	cui agli artt. 162 comma 5 e 213, comma 3, lett. a), del nuovo Codice dei	
	Contratti Pubblici e sottoscritto dai medesimi contraenti in data 1 Febbraio	
	2017;	
	- l'implementazione di siffatto strumento pattizio è altresì indifferibile in	
	sintonia con quanto previsto in prima istanza dalle Linee Guida e dalle Intese	
	sottoscritte il 15 luglio 2014 per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo	
	tra ANAC- Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di	
	corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, e, da ultimo, dalle	
	recentissime Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16	
	Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. "misure straordinarie di gestione, sostegno	
	e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e	
	antimafia" di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014;	
	- la predisposizione di apposite condizioni di contratto regolanti le condotte	
	delle parti coinvolte nella pubblica contrattazione è dettata dalla volontà del	
	Comune di Ferrandina di lanciare un segnale forte e decisivo in tema di tutela	
	della legalità e lotta contro ogni forma di violazione della stessa.	
	52	

	Considerato che tra le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione	
	della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, approvato con delibera di	
	Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2019, è prevista l'adozione d3l "Patto	
	d'integrità" al fine di attivare strumenti sempre più idonei di prevenzione e	
	contrasto alla corruzione;	
	<b>Visti:</b>	
	- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante "Disposizioni	
	per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella	
	pubblica amministrazione";	
	- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza	
	dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CiVIT n.	
	72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della	
	corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.: da	
	ultimo, l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato	
	con Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018;	
	- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il quale è	
	stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei	
	dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;	
	- il Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Ferrandina;	
	- l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, con il quale sono state introdotte misure	
	straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito	
	della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente	
	dell'ANAC e al Prefetto competente;	
	- le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità nazionale	
		53

	Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014;	
	- le Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16 Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. "Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia" di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014;	
	- il comma 17 dell'art. 1 della Legge 190/2012, il quale prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità, la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara;	
	- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
	<b>SI SANCISCE QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Articolo 1 – Oggetto</b>	
	Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra il Comune di Ferrandina e l'operatore economico a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno a contrastare pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito della procedura in oggetto. A presidio di tali principi è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento comporta l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori, come previsti e disciplinati dall'art. 5 del presente Patto.	
	Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Ferrandina e dell'operatore economico impiegati ad ogni livello nel procedimento di gara e nell'esecuzione del contratto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, degli	
	54	

obblighi in esso contenuti nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso. Le parti vigilano affinché gli impegni sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

## Articolo 2 - Ambito di applicazione

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici, dei dipendenti del comune di Ferrandina nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Il medesimo è allegato alla documentazione di ogni gara bandita dal Comune  
di Ferrandina di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Patto è altresì allegato ad ogni contratto/convenzione stipulati con il  
comune di Ferrandina, dai quali viene espressamente richiamato, così da  
formarne parte integrante e sostanziale.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, è richiesta, nei modi
previsti dalla lex specialis di gara, un'apposita dichiarazione di accettazione
del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante
dell'operatore economico.

Non si procede alla sottoscrizione del presente Patto di integrità in caso di affidamenti tramite il mercato elettronico, verificata l'avvenuta sottoscrizione di Patto di integrità cui i soggetti abilitati al detto mercato siano tenuti.

Rimangono esclusi dalla sottoscrizione del Patto di integrità tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 5.000,00.

### **Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici**



	L'operatore economico si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità,	
	a:	
	<b>Clausola n. 1</b>	
	Dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente	
	Patto d'Integrità che qui sono integralmente riportate e di accettarne	
	incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'impresa si impegna, inoltre, a	
	segnalare al Comune di Ferrandina qualsiasi tentativo di turbativa,	
	irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante	
	l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque	
	possa influenzare le decisioni di gara o di contratto.	
	<b>Clausola n. 2</b>	
	Denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e dai benefici,	
	alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione,	
	intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma	
	esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti	
	la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per	
	indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese	
	terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facoltà	
	dell'Amministrazione di recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria	
	ove venga accertata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di	
	un'accertata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, così come previsto	
	dalla vigente normativa.	
	<b>Clausola n. 3</b>	
	Dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di	
	tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei	

	confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. ===	
	Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del	
	contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del	
	contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di	
	pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula	
	ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.	
	<b>Clausola n. 4</b>	
	Segnalare alla Prefettura di Matera l'avvenuta formalizzazione della denuncia	
	di cui alla precedente clausola n. 2.	
	<b>Clausola n. 5</b>	
	Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare la clausola espressa che	
	prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la	
	revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero	
	essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto	
	o subcontratto, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I del	
	D.Lgs. n. 159/2011 o informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e	
	successive mm. e ii..	
	<b>Clausola n. 6</b>	
	Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare che qualora il contratto sia	
	stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà	
	applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva	
	successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore delle	
	prestazioni fino a quel momento eseguite; le predette penali saranno	
		57

	applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune di	
	Ferrandina, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione	
	alla prima erogazione utile e fermo e impregiudicato il maggior danno.	
	<b>Clausola n. 7</b>	
	Dichiarare di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che	
	prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la	
	revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e	
	reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene	
	e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della	
	sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.	
	<b>Clausola n. 8</b>	
	Dichiarare che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e	
	segretezza, impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di	
	lealtà, trasparenza e correttezza, e a non accordarsi con altri partecipanti alla	
	gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.	
	<b>Clausola n. 9</b>	
	Dichiarare di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si impegna ad	
	avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni	
	qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine	
	sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318	
	c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-	
	bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..	
	<b>Clausola n. 10</b>	
	Di prendere atto ed accettare che qualora il Comune di Ferrandina, in veste di	

	stazione appaltante, accerti, nel corso del procedimento di gara, una	
	situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e	
	concordanti, le imprese verranno escluse, dandone comunicazione	
	all'Autorità di Vigilanza. Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e	
	quindi soggetti a verifica, ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. m del D.Lgs. n.	
	50/20196 seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo	
	esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:	
	- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi	
	locali da parte delle imprese partecipanti;	
	utilizzazione anche in parte dello stesso personale;	
	- rapporto di coniugio o vincoli di parentela e affinità tra coloro che ricoprono	
	cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti.	
	<b>Clausola n. 11</b>	
	Rispettare l'obbligo di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze	
	di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna	
	divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,	
	ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in	
	danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;	
	è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in	
	giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,	
	corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati	
	all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.	
	L'impresa dichiara inoltre le sentenze per le quali abbia beneficiato della non	
	menzione fatta eccezione per le condanne nei seguenti casi:	
		59

	- quando il reato è stato depenalizzato;	
	- condanne per cui è intervenuta la riabilitazione;	
	- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;	
	- revoca della condanna medesima.	
	<b>Clausola n. 12</b>	
	Assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di	
	assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Qualora la	
	sottoscritta impresa non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata	
	legge il contratto è risolto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.	
	Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni relative all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.	
	<b>Clausola n. 13</b>	
	L'amministrazione e l'operatore economico s'impegnano a trattare i dati	
	contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per	
	l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in	
	materia.	
	<b>Clausola n. 14</b>	
	Dichiarare di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a	
	stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al	
	fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune	
	di Ferrandina.	
	<b>Clausola n. 15</b>	
	Dichiarare in fase di presentazione dell'offerta, ai fini della corretta	
	applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,	
	l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nei casi ivi	
	60	

	indicati, con ex dipendenti del Comune di Ferrandina nonché l'impegno a non	
	costituire rapporti di lavoro nei medesimi casi per tutta la durata del	
	contratto e sino alla concorrenza di anni tre dalla cessazione dal servizio dei	
	suddetti dipendenti.	
	L'operatore economico prende atto e accetta che la violazione di tutti gli	
	impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione	
	delle sanzioni di cui all'art. 5.	
	Nelle fasi successive all'aggiudicazione i predetti obblighi si intendono riferiti	
	all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai	
	propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli	
	obblighi di cui al presente Patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati	
	dall'aggiudicatario con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del	
	contratto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario.	
	<b>Articolo 4 - Obblighi della Stazione Appaltante</b>	
	La Stazione Appaltante si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità,	
	a:	
	a) conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e	
	correttezza;	
	b) attivare le procedure sanzionatorie di legge nei confronti del personale che	
	non conformi il proprio operato ai principi richiamati al precedente punto ed	
	alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di	
	Ferrandina;	
	c) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni	
		61

	qualvolta nei confronti dell'operatore economico, dell'imprenditore, del	
	direttore tecnico e/o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, sia	
	stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, di cui la	
	Stazione Appaltante sia venuta legalmente a conoscenza, per taluno dei delitti	
	di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322	
	bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale.	
	d) rendere pubblici ed accessibili i dati riguardanti la procedura e	
	l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.	
	L'esercizio della potestà risolutoria, qualora ne ricorrano i casi, è esercitato	
	dalla Stazione Appaltante ed è subordinato alla previa determinazione	
	dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.	
	A tal fine, la Prefettura competente, avuta la comunicazione da parte della	
	Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola	
	risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità	
	Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi	
	risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto	
	contrattuale tra Stazione Appaltante ed operatore economico aggiudicatario,	
	alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014.	
	<b>Articolo 5 - Sanzioni</b>	
	In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di	
	accettazione del presente patto di integrità, resa secondo le prescrizioni della	
	lex specialis di gara, si applica l'articolo 83 del Codice dei contratti.	
	L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico	
	anche di una sola delle prescrizioni indicate del presente Patto comporta,	
	oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa	
	62	

	contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:	
	- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione	
	provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata	
	nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto ed impregiudicata la	
	prova dell'esistenza di un danno maggiore;	
	- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria se la	
	violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma	
	precedente alla stipula del contratto impregiudicata la prova dell'esistenza di	
	un danno maggiore.	
	Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità	
	durante l'esecuzione del contratto comporterà per l'aggiudicatario, l'addebito	
	di una somma pari ad 10% calcolata sul valore posto a base di gara per danno	
	arrecato al Comune di Ferrandina, impregiudicata la prova dell'esistenza di un	
	danno maggiore.	
	In ogni caso, il mancato rispetto delle clausole del presente patto comporterà	
	inoltre, l'esclusione della suddetta impresa dalle gare indette dal Comune di	
	Ferrandina per 3 (tre) anni.	
	<b>Articolo 6 – Durata</b>	
	Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in	
	vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del	
	contratto/convenzione in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di	
	garanzia di quanto fornito e/o fino all'emissione del certificato di regolare	
	esecuzione o del certificato di collaudo.	
	<b>Articolo 7 – Norma finale</b>	
		63



[illegible][illegible][illegible][illegible]